

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1281-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro della difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È oggi al nostro esame l'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, sottoscritto dai due paesi nel febbraio 1993.

Ritengo che sia necessario sottolineare il particolare contesto storico in cui si è stipulato tale Accordo con un paese che è stato direttamente coinvolto nella guerra del Golfo e che, per tale motivo, ha manifestato una forte esigenza a consolidare la sicurezza propria e dell'intera area. L'Italia, dal canto suo, ha, sin dal 1991, seguito con particolare interesse le tematiche relative alla sicurezza nella penisola arabica. Quest'Accordo di cooperazione tra i due Ministeri della difesa rappresenta, quindi, un'ulteriore testimonianza del nostro interesse nei confronti di questa tematica.

L'Accordo, così come specificato nel testo, ha il fine «di migliorare le rispettive capacità industriali, tecnologiche e militari». La cooperazione tra i due paesi, in base a ciò, avverrebbe sia attraverso «l'elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive Forze Armate» sia attraverso lo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari al fine di agevolare le intese con le società produttrici. L'importanza dell'Accordo si può riscontrare nel sostegno alle iniziative tese a promuovere la cooperazione industriale tra le società in-

teressate, da un lato, e tra le società e gli organi governativi dei due paesi, dall'altro.

È prevista, altresì, l'istituzione di un Comitato misto consultivo per l'applicazione dell'Accordo, che si riunirà, alternativamente, in Arabia Saudita ed in Italia. Tale Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi e dell'eventuale soluzione delle controversie, renderà più semplici l'individuazione e la definizione dei settori di possibile collaborazione tra i due paesi. Esso comporterà un modesto onere finanziario limitato alle spese di missione di alcuni funzionari.

Mi sembra opportuno, infine, porre in risalto gli ottimi rapporti bilaterali esistenti tra i due paesi sia sotto il profilo politico che sotto quello commerciale. Basti pensare che l'interscambio tra essi, dopo la flessione dovuta alla crisi economica del 1992-93, ha nuovamente superato il valore complessivo di 5.000 miliardi di lire, con un sostanziale pareggio tra importazioni ed esportazioni. Sul piano dei rapporti governativi è utile, altresì, sottolineare l'importanza del viaggio effettuato dal ministro Dini lo scorso anno, che ha dato un nuovo impulso alle già buone relazioni tra i due paesi.

Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

2 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

